



Comune di CAPENA (RM)

Arrivo

Protocollo N°0013850 del 29-07-2015

Categoria 2 Classe 3



ALLA POLIZIA LOCALE DI CAPENA
Comandante Saverio BETTI

e, per conoscenza

AL SINDACO DI CAPENA
Dr. Paolo DI MAURIZIO

OGGETTO: Interrogazione ex art. 43, comma 3, TUEL ed art. 27 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari - risposta scritta.

Seguito nostro protocollo 10185 del 04.06.2015.

Riferimento alla n.n. 12381 del 06.07.2015.

I sottoscritti consiglieri comunali, Sig. Giovanni Lanuti capogruppo Movimento Cinque Stelle, Dr. Alessandro Ristich capogruppo Il Maestrale, Sig.ra Elvira Campanale capogruppo P.D.

VISTA

- l'ordinanza Sindaco n° 3 del 25/05/2015 R.G. 57 con oggetto: "Modalità uso acqua potabile periodo estivo", dove si fa' divieto assoluto all'uso dell'acqua potabile per innaffiare giardini, orti e lavare autovetture;
- il Regolamento Idrico comunale, dove l'art. 2, comma 1, precisa "il Comune somministra acqua potabile per usi domestici e compatibilmente alle sue disponibilità anche per gli altri usi per i quali si riserva di somministrare acque non potabili quando questo sia igienicamente possibile"
- l'autorizzazione dell'Ufficio Tecnico alla richiesta fatta dall'Ufficio Tributi per erogazione ed installazione contatore per acqua potabile, che stabilisce le modalità dell'uso dell'acqua comunale riferendosi proprio all'art. 2 del succitato Regolamento Idrico;

COSIDERATO

- che la citata ordinanza sindacale n° 3, nelle sue premesse fa scattare la limitazione all'uso di acqua potabile secondo quanto riportato nell'art. 2 comma 1 "compatibilmente alle sue disponibilità anche per gli altri usi";
- che il comune di Capena non è dotato di un sistema idrico di acqua non potabile destinata ad altri usi;

- che a seguito del protrarsi di giornate con temperature superiori alla media vi è stato un ulteriore abbassamento del livello dei serbatoi dell'acquedotto comunale;

INTERROGANO

il Comandante della Polizia Locale di Capena

a) **sul significato della risposta n. 2 alla nota in riferimento.**


Giuridicamente, se una norma non prevede nello specifico determinate ipotesi per la sua applicazione, questa deve essere applicata a 360°; ovvero, con riferimento al citato art. 2 del Regolamento Idrico, se l'uso dell'acqua potabile è per fini domestici (comma 1) e ogni altro uso implica la risoluzione del contratto di fornitura (comma 4), non si può far appello alla mancanza di specifiche indicazioni. La norma deve essere applicata *sic et simpliciter*, senza ulteriori interpretazioni.

Il rimando alla seconda parte del citato comma 1 (**e compatibilmente alle sue disponibilità anche per gli altri usi per i quali si riserva di somministrare acque non potabili quando questo sia igienicamente possibile**) e, quindi, l'utilizzo di acqua potabile per altri usi, potrebbe essere valido nel momento in cui non esiste una emergenza acqua, così come dichiarata dalla citata Ordinanza n. 3.

- b) È possibile procedere ad una verifica, come previsto dal citato Regolamento, presso gli esercizi di autolavaggio dislocati nel Territorio del Comune di Capena al fine di riscontrare il corretto uso dell'acqua potabile regolarmente contrattualizzata?

Capena 29/7/2015


Giovanni Lanuti


Alessandro Ristich


Elvira Campanale

